

## APPROFONDIMENTO CIVILE

## Equo compenso per gli Avvocati: nuove regole per "Contraenti forti" e deontologia

<b>Data pubblicazione:</b>	13/04/2026
<b>Autore:</b>	Avv. Roberto Francesco Iannone
<b>Categoria:</b>	Civile

### Contenuto

L'istituto dell'equo compenso è disciplinato dalla **Legge n. 49 del 21 aprile 2023**, nata con l'obiettivo di **tutelare i professionisti** (avvocati, architetti, ingegneri, consulenti, ecc.) nei rapporti con i cosiddetti **committenti "forti"**, impedendo che questi ultimi impongano compensi irrisori o sproporzionati rispetto all'opera prestata.

Di seguito i quattro punti che possano definirsi principali affinché si comprenda la normativa:

#### 1 ] "Equo Compenso", di che si tratta

Sono **due i requisiti** che un compenso debba rispettare perchè possa dirsi "equo":

- Proporzione tra quantità e qualità del lavoro svolto, nonché tra contenuto e caratteristiche della prestazione professionale.
- Conformità ai parametri ministeriali stabiliti per le singole professioni (per gli avvocati, si fa riferimento ai parametri forensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche).

#### 2 ] Ambito Soggettivo, dunque a chi si applica

La legge non tutela il professionista verso qualsiasi tipologia di cliente, ma solo nei confronti dei cosiddetti **"contraenti forti"**, come evidenziato anche dal recente aggiornamento, di aprile 2026, del **Codice Deontologico Forense**. Dunque si parli di:

- Pubblica Amministrazione e società a partecipazione pubblica.

2. Banche e Assicurazioni (e loro società controllate).
3. Grandi Imprese (con più di 50 dipendenti o con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro).

Nei rapporti con i privati cittadini o le piccole imprese, la determinazione del compenso resta libera.

### 3 ] Nullità delle Clausole Vessatorie

Sono nulle tutte le **pattuizioni che prevedono un compenso inferiore** ai parametri ministeriali.

Sono considerate nulle le clausole che attribuiscono al cliente **vantaggi ingiusti**, come:

1. la facoltà del cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
2. la pretesa di prestazioni aggiuntive gratuite;
3. l'imposizione di termini di pagamento eccessivamente lunghi, dunque oltre 60 giorni;

### 4 ] La Responsabilità Deontologica

In aggiunta alle nullità suddette, la legge impone agli **Ordini professionali** (come il CNF) di **sanzionare** l'iscritto che accetta un compenso non equo.

Il professionista dunque che accetti un compenso sotto-soglia da una grande banca, rischia un **procedimento disciplinare**. Ciò al fine di evitare una sorta di "*corsa al ribasso*" che svaluterebbe l'intera categoria professionale.

## Le novità del Consiglio Nazionale Forense

Una recente precisazione del Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha riformulato l'**art. 25-bis del Codice Deontologico Forense**, delimitando l'ambito soggettivo dell'equo compenso per gli avvocati. Questo intervento, sollecitato dall'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)**, nasce dalla necessità di bilanciare la tutela della dignità professionale con la libera concorrenza. L'Antitrust aveva manifestato **preoccupazioni** circa un'**applicazione indiscriminata** dell'equo compenso a tutti i clienti, temendo un'eccessiva restrizione della competizione tra i professionisti del diritto. La modifica mira a evitare distorsioni di mercato, concentrando la protezione sui soggetti maggiormente esposti a posizioni dominanti.

La norma specifica che l'obbligo di pattuire compensi equi, e il divieto di accettare incarichi sotto i parametri minimi, si applica esclusivamente ai rapporti con i cosiddetti "contraenti forti". Questi includono la Pubblica Amministrazione e le società a partecipazione pubblica, il settore bancario e assicurativo (comprese le loro controllate), e le "Grandi Imprese" - ovvero quelle entità con più di cinquanta dipendenti o con un fatturato superiore a dieci milioni di euro. Parallelamente, viene esplicitamente chiarito che tale normativa non si estende ai rapporti con i "clienti deboli", quali privati

cittadini, piccole e micro-imprese. Per questi ultimi, la determinazione del compenso rimane affidata alla libera negoziazione tra avvocato e assistito, salvaguardando così la flessibilità del mercato.

***L'importanza di queste precisazioni risiede nella chiarezza che esse apportano sul fronte della responsabilità deontologica dell'avvocato. La violazione delle disposizioni sull'equo compenso, in particolare l'accettazione di incarichi da un "contraente forte" a un prezzo inferiore ai parametri stabiliti, costituisce ora un esplicito illecito disciplinare. Questa modifica del Codice Deontologico Forense è cruciale perché fornisce ai Consigli dell'Ordine strumenti normativi più definiti per sanzionare comportamenti professionali non conformi, eliminando incertezze interpretative e garantendo una maggiore trasparenza e uniformità nell'applicazione delle regole sull'equo compenso. In questo modo si tutela la dignità del professionista senza ostacolare la concorrenza nei confronti dei soggetti meno strutturati.***